

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 novembre 2016

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 52/L

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222.

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.





S O M M A R I O

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222.

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237).

Pag. 1

ALLEGATO.

» 6





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222.

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività cultu-



rali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2.

Regimi amministrativi delle attività private

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla

pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;»;



c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). — 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;



c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). — 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 è abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;



u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24.»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune

corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere.».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5.

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2016

MATTARELLA

PADOAN, *il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



ALLEGATO

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi o i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per il servizio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è rinviata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che la prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanatoria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e assicurazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.



SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA
 - 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
 - 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare
 - 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare
 - 1.4. Media struttura di vendita alimentare
 - 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare
 - 1.6. Grande struttura di vendita alimentare
 - 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare
 - 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare
 - 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
 - 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti
 - 1.11. Forme speciali di vendita
2. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
 - 2.1. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare
 - 2.2. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare
 - 2.3. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare
 - 2.4. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare
3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
 - 3.1. Altre attività di somministrazione
4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI
5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO
6. SALE GIOCHI



6.1	Esercizio di sale giochi
6.2	Fiscus di sconti
7	AUTORIZZAZIONE
8	DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE
9	OFFICINE DI AUTORIZZAZIONE: MECCANICI, CARROZZIERI, GOMMAI
10	ACCONCIATORI ED ESTETISTI
11	PANIFICI
12	TINTOLAVANDERIE
13	ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA
14	ALTRE ATTIVITÀ

SEZIONE II - EDILIZIA

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

- 1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)
- 1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)
- 1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 356/2001)
2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO
3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

SEZIONE III - AMBIENTE

- 1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale
- 1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale
- 1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale



- 1.4. Emissioni in atmosfera.....
- 1.5. Gestione rifiuti.....
- 1.6. Inquinamento acustico.....
- 1.7. Scarichi idrici.....
- 1.8. Dighe.....
- 1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici.....



SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DI REGIME AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett d) e 7
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
2. Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per volta prevenzione incendi. Ai fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.		SUAP al IV Z.	
3. Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria. La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1-10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c. 1 lett. d) e 7 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 3 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei gruppi dell'Allegato I al	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RISERVA DI NORMATIVA
D.P.R. n. 151/2011.		del SUAP al VV.F.	
5.	Subingresso	SCIA unica La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi . Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
6.	Cessazione	SCIA unica Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RISERVA DI NORMATIVA
7.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es.	Antorizzazione-Silenzio assenso (decorso 90 giorni)	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c. 1 lett. e) e 8

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMA IIV
magazzini), inferiore a 400 mq.			
8. Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
9. Apertura, Ampliamento, Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione-Silenziassenso (decorso 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett e) e f) D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
10. Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per volta prevenzione incendi. Ai fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
11. Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12. Apertura Ampliamento Trasferimento sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorso 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. e) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
13. Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
14. Apertura Ampliamento Trasferimento sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorso 90 giorni) più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. d) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
15. Magazzini, superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
15. Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
16. Cessazione	Comunicazione	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
17. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso decorso 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e g D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
18. Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per volta prevenzione incendi: Ai fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
19. Cessione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
20. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso, decorso 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e g D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
21.	Subingresso	SCIA unica La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.19, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Al fine della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.
22.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi	D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c. 1, lett. a) e b), c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi richiesti per tali attività.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento	a) SCIA unica	a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi; La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
b) Subingresso	b) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per volta prevenzione incendi; Ai fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
24. Cessione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
25. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
26. Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERENTI NORMATIVI
		nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
27. Cessazione	Comunicazione	In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERENTI NORMATIVI
28. Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 114/1998)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
29. Vendita al minuto di alcolici in:			D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	
c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	
		La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:	
		a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;	
		b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;	
		c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività).	
30. Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:			D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5
a) esercizio di vicinato;		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14
b) media o grande struttura di vendita;	a) SCIA unica	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
c) in caso di attività commerciale già avviata.	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.	
		La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:	
		a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;	
		b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
31. Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale avviata.	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione c) comunicazione	c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività). a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione. La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attività). In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 3, lett. b)
32. Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita.	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande	D.P.R. n. 151/2011 D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI DECRETI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
c) in caso di attività commerciale avviata, già avviata.	assenso più Comunicazione c) Comunicazione	struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi; c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.	
		La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente all'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività).	
		In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:	
		a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VVF.	
		b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VVF.	D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22
33. Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:			D.Lgs. n. 150/2012, art. 10
a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46
c) in caso di attività commerciale avviata, già avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.	
		L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA.	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività). La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione. In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di pesticidi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	L. n. 281/1963 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46 Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
34. Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale già avviata.	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA c) SCIA	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale; c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale. La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
35.	Vendita di oggetti preziosi in: a) esercizio di vicinato; b) medie o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale avviata.	a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente all'istanza; c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività) In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1934, artt 127, c.1 e 128 D.Lgs. n. 114/1998, artt 7, 8 e 9
	a) SCIA condizionata b) Autorizzazione/silenzio-assenso c) Autorizzazione/silenzio-assenso	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi. L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività). La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
36. Vendita di armi diverse da quelle da guerra in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale già avviata.	a) SCIA condizionata b) Autorizzazione c) Autorizzazione	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra. L'istanza per l'autorizzazione di pubblica sicurezza deve essere presentata al SDAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività). La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SDAP al VV.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
37. Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4 Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31
c) in caso di attività già avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.	
		L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:	
		a) contestualmente all'istanza;	
		b) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.	
		La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
		L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

1.1.1. Forme speciali di vendita¹

1.1.1.1 Vendita in spacci interni

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
38. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 114/1998, art. 16
Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di			D.Lgs. n. 59/2010, art. 56
			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

¹ La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.1.0.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi a) settore alimentare b) settore alimentare	a) SCIA b) SCIA unica	b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria; La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
39. Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi a) settore alimentare b) settore alimentare	a) Comunicazione b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria; La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
40. Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.1.1.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
44.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento		D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4
a) in esercizio di vicinato:	1. non alimentare 2. alimentare	a) 2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
b) in media struttura di vendita:	1. non alimentare 2. alimentare	b) e c) 2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.	
c) in grande struttura di vendita:	1. non alimentare 2. alimentare	1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorso 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorso 90 giorni) più SCIA	
		1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorso 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorso 90 giorni) più SCIA	
		In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:	
		a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
42.	Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici: a) settore alimentare non b) settore alimentare	b) e c) in media e grande struttura di vendita contestualmente all'istanza od è trasmessa a cura del SIIAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
42.	a) Comunicazione b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
42.	Cessazione	Comunicazione	
	di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici		

2.1.1.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE D. REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERENTI NORMATIVI
44. Avvio dell'attività			D.Lgs. n. 114/1998, art. 17
di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare	a) SCIA	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
45. Subingresso		Le successive installazioni/ disininstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 17 c.26, c. 5
nell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare	a) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata	

ATTIVITÀ	RECHERCHES ADMINISTRATIVES	RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
46. Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi.	L'attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi è accessoria ad altra tipologia di vendite.	L'attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi è accessoria ad altra tipologia di vendite.
46.	L'attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi è accessoria ad altra tipologia di vendite.	L'attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi è accessoria ad altra tipologia di vendite.

3.5.1.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio *on line* (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendite, non sono in alcun modo di legittimazione aggiuntiva).

ATTIVITÀ	RECHERCHES ADMINISTRATIVES	RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
47. Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi.	L'attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi è accessoria ad altra tipologia di vendite.	L'attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi è accessoria ad altra tipologia di vendite.
48. Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi.	L'attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi è accessoria ad altra tipologia di vendite.	L'attività di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione aggiuntivi è accessoria ad altra tipologia di vendite.

a) settore non alimentare	a) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste assicurazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
b) settore alimentare	b) SCIA unica			
49.				
1.12.5. Vendita all'ingrosso presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).				
50.				
ATTIVITÀ DI VENDITA ALL'INGROSSO PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI				
Avvio dell'attività				
a) vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori	a) SCIA	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richiesti assicurazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 1 e 3 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare	a) SCIA			
b) settore alimentare	b) SCIA unica			
Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori				
D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3 D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4				

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
51.	Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori a) settore non alimentare b) settore alimentare	Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore. b) Comunicazione per subingresso più SCLIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCLIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n.114/1998, artt. 19 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
52.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA²

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
53.	Avvio	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla	D.Lgs. n.114/1998, art. 28 c. 3

² La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

		concessione del posteggio.	
54.	Subingresso	Comunicazione	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
55.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo E) - non alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
56.	Avvio	Autorizzazione	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
57.	Subingresso	Comunicazione	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1
58.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
59.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3
		Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanatoria: L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. La notifica sanitaria deve essere presentata	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
60.	Subingresso	SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
61.	Cassazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Avvio	Autorizzazione più SCIA La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
63.	Subingresso	SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
64. Cessazione	Comunicazione	Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
65. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	AutORIZZAZIONE/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA	AutORIZZAZIONE per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza od è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 96 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 2.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA unica	a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Al fine dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione più SCIA	b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nella osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP.	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
		all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
66. Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
67. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	a) SCIA unica		D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;		a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
		b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	ACCORDI E NORMATIVE
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
68.	Subingresso	SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

3.1 Altre attività di somministrazione

(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
69. Attività di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a) D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
70. Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DEI DECRETI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali o marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica		Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447 /1995, art 8 D.P.R. n. 227/2011 artt. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per attività sanitaria più comunicazione di impatto acustico; La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	b) SCIA condizionata	e) SCIA per avvio, ampliamento e	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
ai limiti della zonizzazione		subingresso dell'attività più SCIA per impatto acustico:	
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
		L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	
		L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
		In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
		In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
71.	Avvio Subingresso di dell'attività seministrato da parte di	SCIA unica SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato	D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUR, testo post riforma 2004)		della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. La SCIA di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Avvio Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.		a) SCIA per avvio e subingresso	D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 9 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

a) se non si superano le soglie a) SCIA unica

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI	RISERCHI E NORMATIVI
della zonizzazione comunale;		dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Al fine dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
72. Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUR, testo post riforma 2004)	Autorizzazione più SCIA	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1 D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86 D.P.R. n. 917/1986 (TUR- Testo unico delle imposte dei redditi) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di rete non commerciale ai sensi degli articoli 143 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico; La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	L. n. 447 del 1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	INTERIMENTI NORMATIVI
		In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione più SCIA	b) Autorizzazione per avvio, subingresso e adempimento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate ai SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
		In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
73. Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	SCIA unica	SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regolari amministrativi ivi previsti.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, art. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Art. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, art. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Art. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

ATTIVITA	REGIME AMMINISTRATIVO	CONTINUAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TUIPS. Al fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.P.R. n. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TUIPS. L'istanza e la documentazione di impatto	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
74.	Avvio Subingresso Ampliamento	SCIA unica	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. h) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 83
delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75. Strutture ricettive	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria; La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 66
76. Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale	In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi. SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della	D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	navigazione	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 15 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	D.Lgs. n. 504/1995, art. 29 e 63 Regolamento n. 352/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica previa concessione demaniale	a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico: Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2001, art. 4 c Allegato B D.P.R. n. 59/2013

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata concessione demaniale	previa b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico; l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate ai SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione. In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
		In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	

5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
77. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 c Allegato B

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
con emissioni sonore			D.P.R. n. 59/2013
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Comunicazione b) Autorizzazione	Ai fini dell'impatto acustico: a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP. b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asservata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
78. Attività di spettacolo o trattamento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione		
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di			

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
79. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1949, n. 635	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2. L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	inpatto acustico: la relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di inpatto acustico: L'istanza e la documentazione di inpatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza	
80. Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV. F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
81. Spettacolo viaggiante fino a 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo,	L. n. 337/1968 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
82. Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	L. n. 337/1968 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		La <u>causa</u> di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DIRIGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83. Esercizio con apparecchi che erogano vincolo in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione	L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	L. n. 388/2000, art. 38 c. 1
84. Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematico (c.d. VLT).	Autorizzazione	L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110 D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. <u>In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</u>	

6.2 Esercizio di scommesse

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85. Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La SCIA prevenzione incendi deve essere	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88 D.P.R. n. 151/2011

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

7 AUTOPRESSE³

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
86. Autotrasse senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 480/2001 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
Autotrasse con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75

³ Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insalubre" di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.

3 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
87. Installazione ed esercizio di nuovo impianto; Esercizio provvisorio; Aggiunta carburanti in impianti esistenti.	Autorizzazione/Silenzio assenso (decorso 90 gg.) più SCIA	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F. Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque.	D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3 D.P.R. n. 151/2011
Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA è presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
88. Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità	Comunicazione	Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per volta prevenzione incendi: Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni. Ai fini della volta della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 32/1998, art. 1, c. 4, 6 e 6-bis D.P.R. n. 151/2011

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI⁴

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
89.	Esercizio di attività		L. n. 224/2012
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D. Lgs. n. 112/1998, art. 22 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8
Con impatto acustico:			
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico;	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico;	La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.
Prevenzione incendi in caso di:	SCIA unica	L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	
a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per		L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54
		SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi;	
		La SCIA prevenzione incendi deve essere	

⁴ Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE PER REGIMI AMMINISTRATIVI	RISERVA INFORMATIVA
autoveicoli e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq b) collaudi meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti		presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VVP	
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione AUA per emissioni in atmosfera. L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera. L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
SUAP	Certificazione	In caso di emissione di rumore superiore a 3, n. 274/2012	

* La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, geometri		quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.	D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Al fine della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
9A. Apertura Trasferimento di sede	SCIA		L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4
Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)			D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
Apertura Trasferimento di sede	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento di sede dell'attività più AUA per scarico acque;	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per		L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4
92. Attività di estetista	SCIA		L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c. 1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2

11 PANIFICI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2 Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asservazioni.	
Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONTINUAZIONE DIRIGENTI RESPONSABILI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno*	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica suillaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera;	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, (parte II) D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP. Resta fermo la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

* La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	SCIA condizionata	giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione. SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque; L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013

12 TINTOLAVANDERIE

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
94. Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica in caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi; La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F.	L. n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque; L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pelami, escluse le pellicce, e delle pulitistulavanderie a ciclo chiuso.	SCIA condizionata	La conformità di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fin al rilascio dell'autorizzazione. SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera. istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUIP. Reste ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al dovuto assenso in caso di silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
58. Avvio dell'attività	SCIA		
In caso di tipografie e litografiche impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
a) se non si superano le soglie	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attività più	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RISERVI NORMATIVI
della zonizzazione comunale;		comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 39/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76
In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autorizzazione generale, o	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	AUTORIZZAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI	AUTORIZZAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI
prodotti per la stampa (fotocopie, vernici e similari) non superiore a 30 kg ^o		L'AIA in caso di più autorizzazioni, è presentata al RUP. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AIA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere privato. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso del termine per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AIA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato 5, lett. b)
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (fotocopie, vernici e similari) superiore a 30 kg	SCIA condiziata	L'istanza di AIA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del RUP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato 5, lett. b)

14 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	AUTORIZZAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI	AUTORIZZAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI
96. Locali di stallo	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TUIPS.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo

^o La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Autoscuole	Comunicazione:	È necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
98.		SCIA			D.Lgs. n. 285/1992, art. 123 D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
99.	Scuole nautiche	SCIA			D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c. 8 D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione più SCIA per prevenzione incendi:	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
101.	Pacchinaggio	SCIA		La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 L. n. 57/2001, art. 17 D.M. 221/2003
102.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 72 Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Esercizio di una stalla di sosta		Autorizzazione	sull'igiene dei prodotti alimentari
103.	Inimpresa di pulizie disinfezione, di disinfezione, e di derattizzazione e sanificazione	SCIA	L'istanza è presentata al Comune competente. La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. D.P.R. n. 320/1954 art. 17 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b) D.M. n. 274/1997
104.	Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	Autorizzazione (se prevista da legge regionale)	L. n. 82/1994 Norme regionali Regolamentazione comunale D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67
105.	Agenzie di pubblici incanti Agenzie matrimoniali Agenzie di pubbliche relazioni	Comunicazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
106.	Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti	Autorizzazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 6
107.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115 D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, incidendo nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato "CILA e SCIA più autorizzazioni" o "SCIA unica", anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto "autorizzazioni" con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia "condizionata" del titolo, anche per le fattispecie in questione.

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Manutenzione ordinaria degli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II).	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
2. Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attività edilizia libera	Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento sieno necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)
3. Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o autoramento delle unità	CILA*	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis

* Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ non alterino la volumetria complessiva degli edifici e ▪ non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso ▪ non modificano la sagoma e i prospetti dell'edificio ▪ non riguardano le parti strutturali dell'edificio			
4. Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione	SCIA ¹⁹	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)

¹⁹ Vd. Nota n. 9.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	CIPERIMENTI INFORMATIVI
straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio	1.2.		
5. Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CILAM	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 6-bis.
6. Restauro e risanamento conservativo (pesante)	SCIA ¹²	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 22, c. 1, lett. b)

¹¹ Vd. Nota n. 9.

¹² Vd. Nota n. 9.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)
7. Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni			

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI DECISIONI AMMINISTRATIVE	RIFERIMENTI NORMATIVI
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Restano fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.			



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: “ non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: 1. non aumenti il volume complessivo 2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3. non modifichi i prospetti dell'edificio 4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
Intervento di demolizione e ricostruzione: “ stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica “ stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico			

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
o storico culturale) senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.			
8. Ristrutturazione (cosiddetta "pesante") Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente e comportino: 1. aumento del volume complessivo 2. modifiche al	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1 lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
prospetto dell'edificio 3. Cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
9. Nuova costruzione di manufatto edilizio Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c.1) e 2)
10. Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planimetriche, tipologiche, volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi	SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIONI AMMINISTRATIVE	REFERIMENTI NORMATIVI
plani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.			
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora: ▪ siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziati aventi valore di piano attuativo ▪ che contengano precise disposizioni planimetriche, volumetriche, tipologiche, formali e costruttive			

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1. Ampliamento sagoma Ampliamento di manufatti edili esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art.3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.	Autorizzazione ^{13/} silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
1.2. Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.	Autorizzazione ^{14/} silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
1.3. Realizzazione di infrastrutture e impianti Realizzazione di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo in edificato.	Autorizzazione ^{15/} silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20

¹³ Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire è ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

¹⁴ Vedi nota n. 13.

¹⁵ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
14. Torri e tralicci Installazione di torri e tralicci per impianti radio-telecomunicazione e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.	Autorizzazione ¹⁶ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi. Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.4) e 20
15. Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla	Autorizzazione ¹⁷ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5) e 20

¹⁶ Vedi nota n. 13.¹⁷ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
legge: " che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili * che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.			
16. Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
fatidspesie previsti dalla legge: ▪ che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, in paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.	Realizzazione di pertinenze Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.	Autorizzazione¹³/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.6) e 20
Elementi costitutivi della fatidspesie previsti dalla legge: ▪ che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al	Nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli agglutivi.		

¹³ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE D'INTERESSI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
progetto ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato.	Autorizzazione¹⁹/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
13. Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato.	Autorizzazione²⁰/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
19. Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato.	Autorizzazione²⁰/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20

¹⁹ Vedi nota n. 13.

²⁰ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
dalle definizioni di Mantenimento ordinario, Mantenimento straordinario, Restauro o risanamento conservativo. Ristrutturazione edilizia			
20. Ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Autorizzazione²¹/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
21. Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: parché; * non comportino la realizzazione di ascensori esterni.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)

²¹ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	EFFETTI AMMINISTRATIVI	CONCENTRAZIONE DEI RISCHI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
ovvero ▪ di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 22. Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che: ▪ comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero ▪ di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ che siano eseguite in aree esterne al centro edificato Movimenti di terra Movimenti di terra	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
23. Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
24. Movimenti di terra Movimenti di terra	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.		titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	
25. Serre mobili stagionali, serre mobili stagionali, sprovvisto di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
26. Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare esigenze obbligate contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimaste al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • Opere dirette a soddisfare obbligate esigenze contingenti e temporanee • Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità • e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni	Comunicazione	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)
27. Pavimentazione di aree pertinenziali	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati		dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	
28. Fannelli fotovoltaici a servizio degli edifici i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: a) al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)
29. Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quinquies)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RICHIEDI AMMINISTRATIVI	RICHIEDIMENTI NORMATIVI
30. CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di qualità relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del	CILA²²	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

²² Vedi nota n. 9.

ATTIVITÀ	REGIMI AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFINIMENTI NORMATIVI
2001.			
31. Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.	CILA ²³	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: ▪ che siano eseguite in aree interne al centro edificato			
32. Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: ▪ non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	CILA ²⁴	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
33. Serve mobili stagionali (non strutture in muratura) Serve mobili stagionali funzionali allo svolgimento	CILA ²⁵	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

²³ Vedi nota n. 13.²⁴ Vedi nota n. 13.²⁵ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
dell'attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: • che presentano strutture in muratura			
34. Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: • che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero, che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 6-bis, c. 1
35. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Varianti in corso d'opera che ▪ non incidono sui parametri urbanistici ▪ non incidono sulle volumetrie ▪ non comportano aumento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia ▪ non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a			

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, c. 2-bis
3.6. Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.		
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale		

ATTIVITÀ	RAGIONE AMMINISTRATIVA	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	AUFFUMENTI NORMATIVI
37. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali Varianti a permessi di costruire. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: * che configurano una variazione essenziale	Autorizzazione^{26/} silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis
38. Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera	Autorizzazione^{27/} silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4
39. Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla	D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-bis, c. 1 e 10, c. 2

²⁶ Vd. nota n. 13.

²⁷ Vd. nota n. 13.

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, da tale comportamento l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; - a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.		convenzione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
40. Permesso di costruire in sanatoria		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono	D.P.R. n. 380/2001, art. 36

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 61 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi * realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa; * se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	AutORIZZAZIONE	necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
41. SCIA in sanatoria Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 37

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
43. Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
44. Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o ALA.	Autorizzazione più autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
45. Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
46. Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010
47. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	Autorizzazione più SCIA	La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
48. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
49. Interventi aventi ad oggetto l'assegnazione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
50. Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923



ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
51. Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fase di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottoscrizione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. n. 523/1904
52. Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	(E' prioritario la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili" è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...). L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto	D.P.R. n. 380/2001, art. 9 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. n. 42/2004, art. 142,

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	
53.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
54. Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unicamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
55. Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
56. Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali, polifunzionali, di prevedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività	Autorizzazione più a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	La documentazione o l'istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
produttive soggette a documentazione di impatto acustico.			
57. Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Autorizzazione più Comunicazione asseverata	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
58. Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Autorizzazione più Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59. Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2013, categorie B e C.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non ha alcun effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2013, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
60. Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	CILA/SCIA più autorizzazione / silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non ha alcun effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
51. Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
52. Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
63. Interventi edifici in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA unica	La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
64. Interventi edifici in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65. Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
66. Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
67. Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
68. Costruzioni in area di rispetto del margine	CILA/SCIA più autorizzazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario dei beni. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili" è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (c. Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D. Lgs. 42/2004, art. 142

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	
69. Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.lgs. n. 374/1990, art. 19

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
70. Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
71. Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
72. Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
73.		la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	SCIA Unica	La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1
74.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presonta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	SCIA Unica	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75. Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categoria B e C.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C.
76. Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo colme sottoposti che provengono da opere soggette a VIA o ALA.	Autorizzazione /Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77. Interventi edilizi che alterano l'aspetto esterno degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78. Interventi che ricorrono fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 139/2010
79. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	La segnalazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 94

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
81. Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 24
82. Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
83. Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
84. Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RECLAMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85. Costruzioni o opere in proximità della linea deganale in territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
86. Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	L. n. 394/1991, art. 13
87. Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
88. Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 727/2011

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
89. Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90. Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comunicazione è presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91. Agibilità Ai fini dell'agibilità, la segnalazione è presentata con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;	SCIA		D.P.R. n. 380/2001, art. 24

ATTIVITA	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.			
92. Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 65
93. Comunicazione di fine lavori	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001
94. Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione		D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
95. Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Comunicazione		D.P.R. n. 162/1999, art. 12

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96. Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza: * Eolico > 60 kW * Fotovoltaico > 20 kW * Biomasse > 200 kW * Biogas > 250 kW	Autorizzazione		D.lgs. n. 387/2003, art. 12

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
a. Idroelettrico e geotermico >100 kW			
97. Costruzione, esercizio o modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA ²⁸	I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorso 30 gg dalla presentazione	D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5
98. Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comunicazione ²⁹		D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 1;

²⁸ Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 rec. "qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno da meo. comunicaz-ron".

²⁹ Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza o autorizzazioni diverse dal Comune, la realizzazione dell'impianto o dell'opera connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.

³⁰ Le Regioni e le Province autonome possono esordire il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
99. Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1
100. Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; ii. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2 D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
101.	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda non esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	Comunicazione	D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 D.P.R. n. 380/2011, art. 6
102.	Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Autorizzazione/silenzio assenso	D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
103.	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27	Comunicazione	D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
della legge 23 luglio 2009, n. 99,			
104. Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
105. Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 125

SEZIONE III - AMBIENTE

3.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

ATTIVITÀ	SEZIONE AMMINISTRATIVA	CONCENTRAZIONE DEI RIFIUTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VII (alla parte II del d.lgs. n. 152/2006)	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III- bis D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- octies
2. Modifica sostanziale di impianti già in possesso di AIA	Autorizzazione / Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- novies c.1
3. Validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- octies c.4

3.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

ATTIVITÀ	SEZIONE AMMINISTRATIVA	CONCENTRAZIONE DEI RIFIUTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4. Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA: - elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006; - elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o sostanzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre	Autorizzazione	Al testi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, licenze, pareri, concessioni, nulla osta e assenti comunque denuncianti in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del provvedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III D.M. n. 52/2015

ATTIVITÀ	IMPATTI negativi significativi sull'ambiente:	SISTEMI AMBIENTALI E AMMINISTRATIVI	RISULTATI INFORMATIVI
• modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente; • elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che estendono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; • elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione del criterio e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome", l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;	• Per i provvedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 sull'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento	Al sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA, se necessario, la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del U.P.R. 357/97	Al sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA, se necessario, la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del U.P.R. 357/97

ATTIVITÀ	SESSO AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERENTI INFORMATIVI
del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente; • Alencod nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome";			

1.3. AUA – Autorizzazione unica ambientale

ATTIVITÀ	SESSO AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERENTI INFORMATIVI
5. Realizzazione di impianti non soggetti ad AUA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione idrogeologica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o sulla carta di cui all'articolo 8,	Autorizzazione	Si fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale.	D.P.R. n. 59/2013, art. 3

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
comuni 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			
7. Modifica sostanziale di impianto AUA	Autorizzazione		D.P.R. n. 59/2013, art. 6 D.P.R. n. 59/2013, art. 5
8. Rinnovo dell'AUA	Autorizzazione / Silenzio assenso		D.P.R. n. 59/2013, art. 6
Modifica non sostanziale di impianti AUA			

1.4. Emissioni in atmosfera

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
9. ■ Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera ■ trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera ■ modifica sostanziale di uno stabilimento esistente ■ rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Autorizzazione	Nell'ipotesi di avvio di mantature o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 R.D. n. 1265/1934, art. 216
10. Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11. Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione / Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
12. ■ Installazione ■ modifica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente	Autorizzazione / Silenzio assenso	Nel caso di impianti o attività in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione può o deve	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13. Impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale	esseri acquisita nell'ambito dell'ADA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA s/o AIA, questo titolo è acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA		
1.5. Gestione rifiuti			
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13. Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti Allegato all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 150/2014: a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature (ai cui atti al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.	Aut autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 212 D.M. n. 150/2014, art. 15

ATTIVITÀ	TIPOLOGIA AMMINISTRATIVA	COORDINAZIONE URBANISTICA	RIFERIMENTI NORMATIVI
c) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;			
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di smistamento, gli scali neri e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto internazionale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;			
h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;			
i) categoria 9: bonifica di siti;			D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5 D.M. n. 120/2014, art. 16, lett. a), h), e)
j) categoria 10: bonifica di beni contenuti in sito.			
Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per: • aziende che, consociate di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici o con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti tre o tre chilogrammi o tre o tre litri al giorno • imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche ai sensi del D.L. 8 marzo 2010, n. 45			

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
14. Rinnovo dell'iscrizione all'Albo. Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificate UNI-EN ISO 14001.	Comunicazione		D.M. n. 130/2014, art. 22 D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1 D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3
15. Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti	Autorizzazione	Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 15, c. 4 della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto. Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/06 è concessa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 17 D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12 D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

1.6. Inquinamento acustico

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
----------	-----------------------	---	-----------------------

Attività	REGIONE AMMINISTRATIVA	CONCENTRAZIONE DI REGIONI AMMINISTRATIVE	RIFERIMENTI NORMATIVI
16.	Attività ricorrono soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autorizzazione	L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.Lgs. n. 227/2011
17.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comunicazione	L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
18.	Valutazione previsionale del clima acustico delle aree intese alla realizzazione di: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 9 della l. n. 447/1995.	Comunicazione	L. n. 447/1995, art. 8, c. 2
19.	Sostegno di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in assenza di valori limite.	Autorizzazione	L. n. 447/1995, art. 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

Attività	REGIONE AMMINISTRATIVA	CONCENTRAZIONE DI REGIONI AMMINISTRATIVE	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Nuove Scariche di acque reflue industriali recapitate e trattate: - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo	Autorizzazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124-125
21.	Trasferimento dell'attività	Autorizzazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
▪ Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento ▪ Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente			D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
22. ▪ Trasferimento dell'attività ▪ Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento ▪ Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente	Comunicazione		
23. ▪ Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitate - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 8
24. Svalimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
25. Approvvigionamento idrico da fonti diverso rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
26. Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5 D.M. 28 luglio 1994

1.8. Dighe

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
27. Operazioni di invaso, sghiaamento, sfangamento e	Autorizzazione / Silenzio	Qualora l'invaso artificiale o la	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
manovra degli scarichi delle dighe	assenso	diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, è necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art. 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso è necessario procedere ad autorizzazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	

L.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28. Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo	Autorizzazione / Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
29. Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett a) e 2 D.M. n. 173/2016
30. Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale	Autorizzazione	Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1 e 3
31. Movimentazione dei fondali marini connessa all'attività di posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione	Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali è acquisita nell'ambito del procedimento di VIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 5 e 5-bis
32. Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33. Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 110

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REQUISITI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
24. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, delle acque di vegetazione dei frantoi olivari nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 2, lettere a) b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende artigianali	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 112, c. 1 D.L. n. 5046/2016





pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 1 6 1 1 2 6 *

€ 10,00

